

Cronologico del

**CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU
MEZZI ATTREZZATI DELL’AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI
AMT GENOVA SPA E DELLA GESTIONE DI UN CENTRO
RACCOLTA PRENOTAZIONI (SERVIZIO DENOMINATO
POLLICINO – MOBILITY BUS) PERIODO**

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato “Comune”,
con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
dalla dott.ssa, domiciliata presso la sede Comunale, nella
qualità di

E

..... (di seguito per brevità “impresa”) con sede legale in
....., Via Cap. Partita IVA, Codice Fiscale
..... e Iscrizione al Registro delle Imprese n. presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura n.
..... rappresentata da nat a
..... il domiciliat per la carica presso la sede legale,
nella qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del, esecutiva
ai sensi di legge, è stata indetta la procedura di cottimo fiduciario per la
gestione del servizio di accompagnamento di persone con disabilità fisico

motoria su mezzi attrezzati messi a disposizione a titolo gratuito dall'azienda mobilità e trasporti Amt Genova spa (nel resto del testo Amt Genova) e alla gestione di un centro raccolta prenotazioni;

- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato con determinazione dirigenziale n del a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO. Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., affida all'Impresa, che, come sopra costituita, accetta il servizio, meglio individuato all'art. 1 del Capitolato, per l'accompagnamento di persone con disabilità fisico motoria su mezzi attrezzati messi a disposizione a titolo gratuito dall'Azienda Mobilità e Trasporti AMT Genova SpA (nel resto del testo AMT Genova) e per la gestione di un centro raccolta prenotazioni. Il servizio è denominato Pollicino – Mobility Bus. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 2 – DURATA. L'affidamento del servizio avrà inizio il
e terminerà il 2014.

Il Comune, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 3 - IMPORTO. L'importo massimo è di Euro oltre IVA%. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo al 2014 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro

Articolo 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO. Il servizio è rivolto ai soggetti di cui all'art. 5 del Capitolato di gara che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 6 - REFERENTE DELLA SOCIETÀ. L'Impresa dichiara che il

servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 7 - VERIFICHE CONFORMITÀ. Il Comune effettuerà le verifiche e i controlli meglio specificati nell'art. 8 del Capitolato di gara che si intende integralmente richiamato.

Articolo 8 – OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO. L'impresa si obbliga a quanto espressamente previsto dall'art. 7 del Capitolato di gara che si intende integralmente richiamato.

Articolo 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO. L'aggiudicatario dovrà inviare unica fattura posticipata intestata al Comune di Genova, Direzione Politiche Sociali, con allegata rendicontazione dettagliata del servizio svolto per il periodo

La fattura dovrà indicare:

numerazione progressiva,

data di emissione,

eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo,

numero di ordine

numero CIG

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio

competente indicato sull'ordinativo; a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà secondo le modalità previste dalla normativa. Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito della fattura.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat.. a il
....., codice fiscale
-, nat.. a il
....., codice fiscale

L'impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 10 – PENALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE. Il Comune di Genova, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze espressamente previste dall'art. del Capitolato di gara.

Articolo 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Impresa ha presentato polizza fidejussoria. n. del stipulata con - per l'importo di Euro. avente validità fino al Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando il Comune di Genova non autorizzerà lo svincolo, previa emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto sarà risolto ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Capitolato di gara che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI. L'impresa assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche

in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;

- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V, capo II D.Lgs 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.